

CAMERA DEI DEPUTATI N. 694

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati CAPPUGI, STORTI, COLASANTO, SCALIA, COLLEONI,
BIAGGI NULLO, AZIMONTI, BUZZI, TOROS, ZANIBELLI

Presentata l' 11 dicembre 1958

Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente
norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, ha concesso, con il disposto dell'articolo 7, al personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi di perfezionamento, la facoltà di domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Dal testo di questo articolo 7 era da ritenere che il provvedimento riguardasse anche il personale che alla data di promulgazione della legge si trovasse già in quiescenza, ma di diverso avviso si è pronunciato il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, Divisione XVI, il quale, con circolare n. 25 del 10 marzo 1958 diretta ai vari Dicasteri, ha precisato che *i benefici di cui all'articolo 7 della legge 15 febbraio n. 46, non vanno applicati ai Dipendenti collocati in pensione prima della entrata in vigore della legge stessa.*

La discriminazione posta in essere dal Ministero del tesoro offende in primo luogo il principio, ormai universalmente riconosciuto, della parità del diritto, a parità di requisiti richiesti, per tutti i dipendenti dello Stato e va oltre la lettera e lo spirito della legge.

Infatti, ove il legislatore avesse voluto escludere il personale in quiescenza dal beneficio di cui trattasi avrebbe dovuto precisare tale esclusione nella legge stessa, e lo avrebbe indubbiamente fatto se tale fosse stato il suo intendimento, ma poiché questo non era nelle intenzioni del legislatore, e il chiaro testo dell'articolo 7 non ammette possibilità di equivoci in proposito, è evidente che la posizione negativa assunta dal Ministero del tesoro non trova giustificazione alcuna e deve pertanto essere eliminata.

La stessa legge 15 febbraio 1958, n. 46, con l'articolo 11 ha altresì provveduto a soddisfare una annosa, umana e sociale aspirazione del personale in quiescenza per quanto attiene la reversibilità della pensione ai superstiti anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto dopo l'avvenuto collocamento a riposo.

Infatti il secondo capoverso dell'articolo 11 stabilisce che « ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a

condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza tra i due coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche postuma », e il successivo articolo 19 dispone che *la norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativa alla differenza di età tra i due coniugi non si applica al matrimonio già contratto prima della pubblicazione della presente legge.*

In verità, non è comprensibile il motivo che ha indotto il legislatore a stabilire in un primo tempo (secondo capoverso dell'articolo 11) la parità di diritto per tutte le vedove dei pensionati alla pensione di reversibilità e a vulnerare subito dopo tale parità statuendo che solo un aspetto del secondo capoverso dell'articolo 11 quello della differenza di età tra i coniugi, non si applichi ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della legge (articolo 19).

Forse il legislatore nel mantenere in essere la disposizione restrittiva inerente la validità del matrimonio solo se contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età avrà ritenuto di rendere impossibile un artificio, impedire cioè che il pensionato ultrasettantaduenne sposi *in extremis* una giovane donna, magari parente, al solo fine di assicurare ad essa il godimento della pensione di reversibilità: tale preoccupazione potrebbe caso mai essere ritenuta valida per i matrimoni che siano stati o che possano essere contratti dopo la entrata in vigore della legge, ma non può riguardare i matrimoni, rarissimi, contratti prima, quando cioè la legge 15 febbraio 1958, n. 46, era ancora di là da venire.

Deve quindi correggersi, così come lo stesso legislatore ha fatto per la differenza di età fra i coniugi, la grave ingiustizia commessa a danno di un esiguo numero di vedove che sposando un uomo oltre settantadue anni, senza avere alcuna garanzia di potere contare sulla pensione di reversibilità, compiono un atto di abnegazione e non cercarono certo una sistemazione economica.

Con la legge 15 febbraio 1958, n. 46, è stato espressamente riconosciuto ai fini del diritto a pensione l'equiparazione fra figli legittimi e figli adottivi del dipendente statale e pensionato (articolo 12, comma 1°).

Senonché col comma 5° è stato disposto che il decreto di adozione deve essere ante-

riore alla data di compimento del 60° anno di età da parte del dipendente o del pensionato.

Sicché, ove l'adozione sia avvenuta quando il dipendente statale aveva superato il 60° anno di età anche se sia rimasto in servizio ancora per molti anni (come avviene per alcune categorie: magistrati, professori universitari), il figlio adottivo non ha diritto a pensione nel caso di morte del dipendente o pensionato e la vedova non ha diritto alla maggiorazione sulla pensione sino alla maggiore età del figlio adottivo.

Questa limitazione è in contrasto col principio della piena equiparazione dei figli adottivi con quelli legittimi, riconosciuto mediante interpretazione delle norme preesistenti dalla Corte dei conti, la quale con risoluzione dell'8 luglio 1952, n. 428 (estensore presidente di Sezione, Medugno), ha ammesso a registrazione i decreti di liquidazione delle pensioni di reversibilità a favore dei figli adottivi, sempreché l'adozione sia avvenuta anteriormente alla cessazione dal servizio del dipendente statale.

La limitazione di cui trattasi è anche in contrasto col principio della piena equiparazione dei figli adottivi ai figli legittimi ormai acquisito nel nostro sistema legislativo, così nelle norme della legge di riordinamento delle pensioni di guerra 10 agosto 1950, n. 648, come nelle disposizioni riguardanti il trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, e in varie altre disposizioni concernenti provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali; decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, per la parte concernente la concessione delle quote complementari di carovita; decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, relativo alla concessione di una indennità di caropane per ciascuna delle persone di famiglia; decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331, per quanto concerne i casi di esclusione dagli aumenti di carovita; norme riguardanti la riduzione ferroviaria per le persone di famiglia dei dipendenti statali contenute nelle disposizioni approvate con decreto ministeriale 4 febbraio 1949; legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni, riguardanti la previdenza e l'assistenza da parte dell'E. N. P. A. S. ai dipendenti e pensionati statali e famiglie.

I benefici previsti dalle predette disposizioni sono concessi ai figli adottivi al pari dei figli legittimi senza alcuna differenza.

In base a quanto sopra appare quindi evidente l'opportunità che anche quando non si voglia modificare in via permanente la norma limitativa di cui al citato 4° comma dell'articolo 12 in conformità della cennata risoluzione della Corte dei conti, rispetto alla quale risoluzione il detto comma rappresenta un regresso sia, almeno in via transitoria, disposto che la condizione posta dal comma in parola, riguardante la priorità della data del decreto di adozione rispetto alla data di compimento del 60° anno di età da parte del

dipendente o del pensionato, non si applica alle adozioni decretate prima della pubblicazione della legge.

Per le ragioni anzidette e data la lieve entità dell'onere che il provvedimento comporta e che può essere ricoperto con le normali disponibilità di bilancio, essendo esiguo il numero dei pensionati laureati, delle vedove e dei figli adottivi che beneficieranno del provvedimento stesso, confidiamo, onorevoli colleghi, nella vostra unanime approvazione alla nostra proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme di cui all'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, si applicano anche nei confronti del personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, collocato in quiescenza anteriormente alla applicazione della legge stessa.

ART. 2.

Le norme di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, non si applicano ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della legge stessa.

La disposizione di cui al 5° comma dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, relativamente alla priorità della data del decreto di adozione rispetto a quella del compimento del 60° anno di età da parte del dipendente o del pensionato non si applica alle adozioni già decretate prima della pubblicazione della presente legge.

ART. 3.

Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

I benefici di cui all'articolo 1 decorrono dalla data di pubblicazione della presente legge. I benefici di cui all'articolo 2 decorrono dal 1° gennaio 1958.